

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci .....	82
--	----

##### INTERROGAZIONI:

5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese .....	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione .....	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	98
5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani ..	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale .....	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	101

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	84
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	84

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Stefano Rulli, in qualità di presidente, nonché del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 153- 154-155-156 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	90
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti)</i> .....	102

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
ALLEGATO 7 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	105
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.	
Audizione di esperti del settore ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	95
AVVERTENZA .....	95

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 2 ottobre 2012.*

**Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.**

**C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 12.20.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, soprattutto in relazione alla raccomandazione alla docente citata nell'interrogazione a ponderare in maniera più accurata, per il futuro, i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività didattica.

**5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CENTEMERO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, volta ad acquisire maggiori informazioni su quali siano le classi di concorso alle quali possono avere accesso coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o la laurea magistrale nella classe di laurea LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria. Auspica, in proposito, che il Ministero renda al più presto note le date

relative alla pubblicazione dei bandi per l'accesso a tali classi di concorso.

**5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto numerosi tribunali del lavoro hanno già puntualmente smentito quanto affermato dal Ministero, ossia che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare « privilegio professionale ed economico ». Osserva, infatti, che i docenti precari non di religione cattolica subiscono un'ingiustificata discriminazione rispetto ai docenti precari di religione cattolica, gli unici che maturano, oltre agli scatti biennali di anzianità, anche una progressione economica di carriera, dopo quattro anni di insegnamento, con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, secondo quanto previsto dalla legge n. 312 del 1980. Auspica, pertanto, un tempestivo intervento del Governo volto a porre termine fine a tale sperequazione nei confronti dei docenti non di ruolo, da un lato rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, dall'altro rispetto agli insegnanti non di ruolo di religione.

**5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che corrisponda al vero quanto riferito in merito al con-

ferimento degli incarichi al figlio ed al marito della precedente direttrice del conservatorio di musica « Antonio Scontrino » di Trapani. Ritiene necessario, in proposito, attendere gli esiti delle indagini e delle valutazioni che i competenti organi della magistratura stanno svolgendo riguardo a tale vicenda.

**5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, recando indicazioni relative all'accesso dei diplomati magistrali alle scuole paritarie, non risulta pertinente rispetto alla problematica prospettata nell'atto parlamentare in questione. Auspica, quindi, che il Governo fornisca in tempi brevi notizie in merito alle iniziative legislative che intende assumere al fine di salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, tema affrontato dalla Commissione anche la scorsa settimana, nell'ambito delle audizioni informali svolte.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.**

**Doc. LVII, n. 5-bis.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.**

**Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Caterina PES (PD), *relatore*, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3371 Bratti in esame reca l'istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Nel dettaglio, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica, istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato « ISPRA » e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « Agenzie ». Ai sensi del comma 2, il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, intendendosi per « Sistema nazionale » l'insieme composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, già istituite in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, e inteso come rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), di cui al successivo articolo 7; per « stato dell'ambiente » la qualità delle componenti delle matrici ambientali; per « pressioni sull'ambiente » le

cause specifiche dovute alle attività antropiche degli impatti sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali; per « impatti », effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali; per « livello essenziale di prestazione », lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, di cui i lepta, di cui al successivo articolo 7, costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Precisa, altresì, che l'articolo 3 prevede che, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolga le seguenti funzioni: *a*) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi avvalendosi di reti osservative e strumenti modellistici; *b*) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo ed ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente; *c*) produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali e trasmissione sistematica ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali, nonché diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195; *d*) supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autoriz-

zativi e di valutazione, esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; *e*) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502; *f*) collaborazione con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale; *g*) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; *h*) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; *i*) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

Segnala che l'articolo 4 stabilisce che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è persona giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Sono altresì revisionati e adeguati dal Ministero dell'ambiente i relativi regolamenti di funzionamento e organiz-

zazione. L'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale ai sensi della presente legge. L'ISPRA emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Osserva che l'articolo 5 prevede che le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono: *a)* le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; *b)* la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che ISPRA è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie, sul territorio di competenza delle Agenzie; *c)*

la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; *d)* la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata; *e)* lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155; *f)* la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; *g)* le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 6 prevede che le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. L'articolo 7 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta) rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività, di cui all'articolo 3 della legge, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. L'articolo 8 fa obbligo all'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 11, di predisporre il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei lepta sull'intero territorio nazionale. L'articolo 9 obbliga l'ISPRA a provvedere alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA) in una logica di rete

distribuita, i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR). L'articolo 10 prevede che il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione. L'articolo 11 istituisce, al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente di ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, dal direttore generale di ISPRA. L'articolo 12 prevede che l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabori una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'articolo 13 prevede che il finanziamento delle funzioni di ISPRA previste dalla legge sia garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali. Le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale. Le Regioni annualmente dispongono la destinazione di una quota, non inferiore all'un per cento, del proprio fondo sanitario alle Agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai lepta da garantire nell'anno di riferimento.

Ricorda, infine, che l'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, restando attribuite, se più favorevoli, ad ISPRA e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della legge. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge, le vigenti disposizioni regionali e delle Province autonome. L'articolo 15 stabilisce che alla data di entrata in vigore della legge è abrogata la legge 21 gennaio 1994 n. 61, per le parti non coerenti o confliggenti.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposte di nomina del dottor Stefano Rulli, in qualità di presidente, nonché del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.**

**Nomine nn. 153-154-155-156.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina del dottor Stefano

Rulli, in qualità di presidente, e del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Segnala che il Centro sperimentale di cinematografia svolge delle funzioni fondamentali sia in materia di ricerca di sperimentazione sia in materia di produzione. Ricorda le sue principali finalità sono: *a)* lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; *b)* la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; *c)* la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa. Il Centro sperimentale di cinematografia, per il perseguimento di tali finalità, si articola in due distinti settori, denominati Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale. Sottolinea inoltre che i candidati proposti posseggono i requisiti per essere nominati nel consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia. In considerazione dell'elevato profilo culturale e professionale di tali personalità e delle loro comprovate capacità organizzative, propone quindi di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in esame. Osserva, tuttavia, come le proposte di nomina in esame non contengano alcuna candidatura femminile, in evidente inosservanza della cosiddetta legge Golfo,

n. 120 del 2011. Auspica, quindi, che il Ministro dell'economia e delle finanze indichi, con riguardo alla nomina di sua competenza, una figura femminile per l'incarico ancora non assegnato, al fine di conseguire un riequilibrio dei generi nell'ambito del futuro consiglio di amministrazione della fondazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva tuttavia, con riguardo alla richiesta del relatore di invitare il ministro dell'economia e delle finanze a indicare una donna quale ulteriore componente del consiglio di amministrazione, che la Commissione cultura è chiamata a rendere parere in ordine alle proposte di nomina del ministro per i beni e le attività culturali. Propone, quindi, di chiedere al suddetto ministro per i beni e le attività culturali la sua disponibilità a sostituire una delle quattro personalità indicate con una di sesso femminile.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) apprezza innanzitutto le persone che sono state indicate dal ministro per i beni e le attività culturali, auspicando di incontrare presto nella sede della Commissione i membri del futuro consiglio di amministrazione, anche per discutere nel merito dei relativi programmi. Condivide, quindi, la richiesta del relatore sulla necessità di indicare una candidatura femminile per il consiglio di amministrazione, ricordando al riguardo la già citata legge Golfo di recente approvata. Auspica, peraltro, al riguardo che su tali candidature femminili eviti di scatenarsi l'*appetito* dei partiti politici, chiedendo invece che venga aperto un confronto pubblico avente ad oggetto una serie di candidature di donne, sulla base di competenze e professionalità determinate. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Enzo CARRA (UdCpTP), a nome del suo gruppo, apprezza le personalità indicate nelle proposte di nomina, osservando,

a proposito della riserva di posti a favore del genere femminile nel consiglio di amministrazione, che avrebbe dovuto essere il ministro per i beni e le attività culturali a curarsene. Condiziona, quindi, il parere favorevole del suo gruppo sulle proposte di nomina alla necessità di rappresentare al ministro Ornaghi che almeno una delle quattro candidature debba rappresentare il mondo femminile.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), apprezzate le candidature indicate nelle proposte di nomina in esame, espressione di elevata professionalità e competenza, auspica che il ministro per i beni e le attività culturali, piuttosto che il ministro dell'economia e delle finanze, possa indicare per almeno la metà dei posti del consiglio di amministrazione delle candidature femminili. Condiziona a tale necessità il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dell'onorevole Carra e dell'onorevole De Biasi, ritenendo che sia improprio chiedere la proposta di nomina della componente femminile al ministro dell'economia e delle finanze.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il parere della Commissione sulle nomine del Governo non può essere condizionato.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime dissenso rispetto a tutto ciò che è stato espresso finora, in quanto ritiene che spetti al Governo nel suo complesso farsi carico della salvaguardia dell'equilibrio dei generi, nel caso contrario rispondendone al Parlamento. Ricorda, fra l'altro, in particolare come il ministro dell'economia e delle finanze abbia di recente proposto la nomina di una donna – la dottoressa Anna Maria Tarantola, proveniente dai ruoli della Banca d'Italia – al vertice della RAI, società concessionaria del servizio televisivo pubblico.

Paola GOISIS (LNP) stigmatizza, innanzitutto, il fatto che la Commissione si trovi a doversi pronunciare su proposte di nomina in relazione alle quali non è stata assolutamente coinvolta nella fase istruttoria. Ritiene, al riguardo, come di fronte a questo fatto compiuto venga assolutamente sminuito il ruolo parlamentare. Tiene a precisare poi, che non condivide il contenuto della legge Golfo che riserva una quota nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e alle società partecipate allo Stato al genere femminile.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, sulla scorta del dibattito svolto sin qui in Commissione, riterrebbe opportuno rappresentare al ministro Oranghi l'invito a richiedere al ministro dell'economia e delle finanze di indicare una componente femminile nel consiglio di amministrazione della fondazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva come le modalità di rappresentazione di un eventuale indirizzo condiviso della Commissione nei confronti del ministro Ornaghi saranno decise nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Auspica, quindi, in ogni caso, che si possa procedere all'audizione del prossimo consiglio di amministrazione sui programmi futuri della fondazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva come le audizioni dovrebbero essere svolte prima dell'approvazione delle proposte di nomina, come avviene, per un atto di civiltà parlamentare in tutti gli altri Parlamenti di Europa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che si tratta di una procedura consolidata, della quale si è già avuto modo di dibattere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato alcune proposte emendative (*vedi allegato 6*) volte a recepire, in particolare, i rilievi della Commissione bilancio.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda, con particolare riguardo agli emendamenti riferiti alla copertura finanziaria del provvedimento, che illustra, che essi utilizzano la dotazione della società ARCUS, trasferita al bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali dopo la soppressione della suddetta società a seguito della *spending review* del Governo. Ringrazia quindi l'onorevole De Biasi per il costante ed appassionante supporto fornito nella definizione del provvedimento. Chiede, al riguardo, che tale contributo possa venire formalmente evidenziato anche nel testo del titolo della legge inserendo il nome dell'onorevole De Biasi subito dopo il suo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicura che verificherà la richiesta della collega Carlucci nel rispetto della prassi e della procedura regolamentare.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti del relatore, auspicando inoltre che nel provvedimento si possa inserire anche nel corso dell'esame in Assemblea un apposito emendamento sulla proposta di legge n. 3126 sulle orchestre giovanili, presentata dall'onorevole Buttiglione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) congratulandosi con il lavoro svolto dal relatore e dall'onorevole De Biasi, chiede tuttavia un congruo periodo di tempo per valutare gli emendamenti appena presentati, pur rinunciando al termine per presentare eventuali subemendamenti.

Enzo CARRA (UdCpTP) intende segnalare l'importanza del lavoro condiviso che è stato svolto in Commissione con la definizione del provvedimento in esame, come esempio di quella politica virtuosa che si dovrebbe sempre perseguire.

Erica RIVOLTA (LNP) si associa alla richiesta dell'onorevole Zazzera.

Emerenzio BARBIERI (PdL), associandosi alle richieste dell'onorevole Zazzera e dell'onorevole Rivolta, chiede chiarimenti al relatore su taluni emendamenti presentati, con particolare riguardo all'emendamento 13.1.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della prossima seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto del fatto che i gruppi abbiano rinunciato alla facoltà di subemendare gli emendamenti del relatore. Invita il relatore e l'onorevole De Biasi a considerare i rilievi evidenziati dall'onorevole Barbieri, per risolvere eventuali questioni che dovessero emergere sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.****Doc. XXII, n. 32.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge in esame sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 7). Si riserva quindi di valutarne l'ammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.****Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinate C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che sul testo unificato delle proposte di legge in esame la I e la III Commissione hanno espresso un parere favorevole con osservazioni; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazione. Si resta in attesa dell'espressione di parere della Commissione V (Bilancio), che ha richiesto ulteriori approfondimenti alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.****C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Paola GOISIS (LNP) ritiene opportuno che si proceda ad un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.****C. 5239 Granata.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame ha l'obiettivo di favorire – in occasione del centenario, nel 2014, della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) – la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e di potenziare l'attività del medesimo Istituto. A tal fine, affida al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) il compito di promuovere iniziative che, come evidenzia la relazione illustrativa, saranno « concordate con la regione Sicilia », che ha competenza esclusiva sul patrimonio culturale dell'isola. Al riguardo, ricorda che lo statuto della Sicilia – approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – attribuisce all'Assemblea regionale, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, la competenza legislativa esclusiva in materia, tra l'altro, di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, nonché in materia di musei, biblioteche e accademie (articolo

14, lettere *n*) ed *r*)). Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti, l'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione, per quanto qui interessa, tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei. A tal fine, gli atti previsti dalle leggi di tutela sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni e le attività culturali. Analogamente, la vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione sono esercitate dall'amministrazione regionale. Con legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 – oggetto di successive modifiche – sono state varate le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali – tra i quali sono inclusi i beni architettonici, storici e artistici (articolo 2) – assegnando, tra l'altro, le competenze in materia all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione (articolo 3) ed istituendo il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali con compiti, in particolare, di consulenza e di proposta per l'elaborazione di piani di tutela, valorizzazione, fruizione e censimento dei beni culturali (articoli 4-6).

Segnala, peraltro, che, come specificato con circolare dell'assessore ai beni culturali del 9 marzo 2006, n. 7, la disciplina recata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) si applica, con riferimento al settore dei beni culturali (Parte Prima e Seconda del Codice), anche nella regione Sicilia. Nella circolare si evidenzia, infatti, che il Codice costituisce la legge sostanziale cui deve fare riferimento l'Assessorato regionale il quale, a mente delle norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, e della legge regionale n. 80 del 1977, applica in Sicilia il disposto delle

norme nazionali in materia di beni culturali. La circolare ricorda, comunque che, in forza della potestà normativa esclusiva e dell'autonomia organizzativa della Regione, confermate dall'articolo 8 del Codice, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali provvede istituzionalmente sia alla tutela che alla valorizzazione. Osserva, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame ne esplicita la finalità, affidando al Ministero per i beni e le attività culturali, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'INDA, la promozione di iniziative volte a diffondere in Italia e nel mondo la tradizione classica e il teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di interventi, nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Al riguardo, ricorda che già l'articolo 156, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha affidato allo Stato il compito di preservare ed incentivare la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, in coordinamento con l'INDA. Osserva che, ai fini indicati, l'articolo 2 prevede la concessione di finanziamenti da parte dello Stato, quantificati dall'articolo 6 in un milione di euro annui per il periodo 2012-2014. Evidenzia sin da ora che il provvedimento non specifica i soggetti cui tali finanziamenti possono essere concessi, né rinvia ad un atto secondario per la definizione delle modalità di erogazione del contributo. In particolare, segnala che all'articolo 2 sono definiti « meritevoli di finanziamento » gli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza del teatro antico e della tradizione classica legata all'attività del Teatro greco di Siracusa aventi la finalità di: promuovere la conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA e le attività di ricerca in materia di tradizione classica (lettere *a*) e *b*)); promuovere l'attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado (lettera *d*)); valorizzare e promuovere il Teatro greco, il teatro comunale e il liceo classico Tom-

maso Gargallo, siti in Siracusa (lettera c)), nonché tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi nei quali l'INDA «è stata fondata e ha svolto la sua attività», anche attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti (lettera e)). Si verte, dunque, in ambito sia di tutela che di valorizzazione.

Osserva che la relazione illustrativa ricorda che il teatro comunale di Siracusa è sede della scuola e dell'accademia dell'INDA (concetto espresso anche nell'articolo 4, comma 2) e che il liceo classico Tommaso Gargallo, intitolato al fondatore dell'INDA, è il luogo in cui l'Istituto è stato concepito. Rileva che sembrerebbe opportuno esplicitare meglio a quali luoghi si intenda fare riferimento con l'espressione «luoghi nei quali l'INDA è stata fondata e ha svolto la sua attività». Precisa che l'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, composto da sei membri, ossia presidente e soprintendente dell'INDA, nonché quattro personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nei settori della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia. Il Comitato – i cui membri operano a titolo gratuito – propone al Ministro per i beni e le attività culturali il programma della celebrazione e degli interventi (si intende, gli interventi aventi le finalità indicate nell'articolo 2). La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2014, per concludere gli adempimenti amministrativi e redigere un resoconto analitico della propria attività. Rileva inoltre che non è indicato né il termine di intervento del decreto ministeriale di nomina del Comitato, né il termine entro il quale il Comitato deve presentare al Ministro il programma della celebrazione e degli interventi. Non è, infine, indicato l'atto da adottare a seguito della proposta del programma degli interventi da parte del Comitato. Precisa quindi che è, invece, fissato, all'articolo 4, il termine – novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il quale il Ministro predi-

sponde il programma degli interventi, ma limitatamente a quelli di manutenzione e restauro del teatro comunale di Siracusa e della sede storica del liceo classico Tommaso Gargallo. Evidenzia, inoltre, che non è indicato con che tipologia di atto il Ministro deve predisporre il programma degli interventi relativi alle attività di manutenzione e restauro indicate. In generale, rileva che appare necessaria una riflessione sul coordinamento fra la previsione di «promozione» di iniziative e interventi da parte del MIBAC – recata dall'articolo 1 –, quella di «predisposizione» (sempre in capo al MIBAC) di un programma di interventi per la manutenzione e il restauro di due strutture – recata dall'articolo 4 – e, infine, quella di «proposizione» al MIBAC, da parte del Comitato, del programma della celebrazione e degli interventi, recata dall'articolo 3 (nel quale programma non è chiaro se rientrino anche gli interventi poi esplicitamente citati all'articolo 4) In questo quadro, infine, non risultano chiare le modalità di coinvolgimento della regione Sicilia. L'articolo 5 affida al Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del Museo nazionale dell'INDA, presso il Palazzo greco di Siracusa, nonché la nomina del direttore del Museo fra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico, scegliendolo nell'ambito di una terna proposta dall'INDA.

Segnala che all'articolo 5, la parola «scelte» deve essere sostituita con la parola «scelto», poiché il riferimento è al direttore e non alle personalità nell'ambito delle quali sceglierlo. Al riguardo, ricordo inoltre che tra le finalità dell'Istituto individuate dal d.lgs. n. 20 del 1998 rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa» (articolo 3, comma 1, lettera e)). Precisa che la relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che «il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la

sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA ». Sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006. Ricorda, altresì, che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che « il Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione » e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, « all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco ». I medesimi contenuti sono presenti anche nella già citata relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010. Al riguardo, rileva che appare, pertanto, necessario un chiarimento. Peraltro, non è indicata la tipologia di atto del Ministro per l'istituzione del Museo e la nomina del direttore. L'articolo 6 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in un milione di euro l'anno – per complessivi 3 milioni di euro – per il triennio 2012-2014 e individua la relativa copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Segnala che la tabella A della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) non reca accantonamenti relativi al MI-BAC in nessun anno del triennio 2012-2014. Ricorda che l'articolo 7 dispone l'immediata entrata in vigore della legge. Con riguardo ai profili di costituzionalità, osserva che la disciplina recata dalla proposta di legge riguarda sia la tutela dei beni culturali, che la valorizzazione degli stessi e l'organizzazione di attività culturali. Con riferimento ad una delle finalità riguarda anche il turismo. Relativamente all'ambito dei beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela tra le ma-

terie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre il terzo comma ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, in relazione all'istituzione di fondi a destinazione vincolata, ben sintetizzata nella sentenza n. 168 del 2008, stabilisce che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze nn. 63 e 50 del 2008; n. 201 del 2007; nn. 211 e 133 del 2006) ». Infine, la materia turismo spetta alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Rileva necessario, pertanto, valutare se la proposta di legge preveda un adeguato coinvolgimento della Regione Sicilia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Sulla proposta di legge C. 2367 Argentin, in materia di norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici.**

**Audizione di esperti del settore.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fabrizio VESCOVO, *architetto*, Tommaso EMPLER, *architetto presso lo studio MT – Roma* e Giovanni DEL ZANNA, *architetto presso lo studio GDZ – Milano*.

Intervengono quindi, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Antonio

PALMIERI (PdL), Ileana ARGENTIN (PD), Maria Letizia DE TORRE (PD) e Manuela GHIZZONI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti formulati Fabrizio VESCOVO, a più riprese, Tommaso EMPLER, Matteo CLEMENTE, *architetto presso lo studio MT – Roma* e Giovanni DEL ZANNA.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Sulla missione svolta il 2 luglio 2012 nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## ALLEGATO 1

**5-04405 Frassinetti: Episodio di protesta verificatosi presso l'Istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede di riferire in merito all'iniziativa di protesta messa in atto da una docente dell'istituto comprensivo Montessori di San Giuliano Milanese avverso le dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri sulla scuola pubblica.

Il competente Direttore scolastico regionale per la Lombardia, interessato al riguardo, ha riferito lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini.

La mattina del 28 febbraio 2011 una delle docenti in servizio presso l'istituto Montessori, prima dell'inizio delle lezioni, informava il corpo docente e i genitori degli alunni dell'intenzione di mettere in atto un'iniziativa per contestare le suddette dichiarazioni.

Ultimato l'ingresso degli alunni nella scuola, l'insegnante, anziché accompagnarli in classe, li conduceva dapprima nell'atrio della scuola e successivamente in palestra, dove svolgeva una lezione di educazione civica soffermandosi, con l'ausilio di alcune letture, a spiegare quale sia l'importanza della scuola.

Gli alunni rientravano in classe con il cambio d'insegnante e la situazione ritornava così alla normalità.

Il dirigente scolastico, giunto a scuola poco dopo l'inizio della descritta iniziativa, convocava l'insegnante in presidenza invitandola a riprendere la normale attività didattica, precisando anche che le azioni di dissenso non possono in alcun caso coinvolgere gli alunni.

Il medesimo dirigente avviava poi un procedimento disciplinare conclusosi in data 21 aprile 2011 con l'archiviazione in considerazione, per un verso, della circostanza che la docente interessata non ha mai sospeso la sorveglianza sugli alunni e nel corso della protesta ha comunque svolto un'attività didattica, per altro verso, delle scuse presentate dalla medesima insegnante sia con la memoria difensiva che nel corso dell'incontro svoltosi con il dirigente scolastico il 23 marzo 2011.

È stata, comunque, formulata raccomandazione all'interessata di meglio ponderare per il futuro i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività didattica.

## ALLEGATO 2

**5-05367 Centemero: Chiarimenti sulla classe di laurea 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle possibilità per accedere all'insegnamento da parte di coloro che sono in possesso di una laurea specialistica della classe 50/S o di una laurea magistrale della classe LM-44 «modellistica matematico-fisica per l'ingegneria».

Si richiama, in particolare, il primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 62 del 2011, relativo alla costituzione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014.

Com'è noto, il citato comma stabilisce che accedono alla terza fascia delle graduatorie d'istituto per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado gli aspiranti forniti di un titolo compreso tra quelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, come successivamente modificato, o delle lauree specialistiche equiparate elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 22 del 2005, nonché delle lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Come sottolinea lo stesso interrogante, la classe di laurea specialistica 50/S non è compresa tra quelle inserite nel predetto decreto n. 22 del 2005 per l'accesso all'insegnamento.

La possibilità di accedere all'insegnamento per i possessori della laurea in esame può pertanto concretizzarsi unicamente mediante una modifica del decreto del 10 febbraio 2005 che includa i titoli in argomento.

A tale proposito, si rappresenta che è in corso la procedura per l'emanazione del nuovo decreto di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, è finalizzata a una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e al tempo stesso al recepimento dei titoli di accesso ovvero delle lauree i cui corsi di studi sono stati definiti successivamente al 2005.

In tale sede i quesiti posti dall'interrogante in merito alla suddetta classe di laurea potranno essere affrontati.

ALLEGATO 3

**5-07118 Maurizio Turco: Sulla sperequazione ed il privilegio professionale ed economico a vantaggio dei docenti di religione.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante va preliminarmente ricordato che, fin dall'attivazione del nuovo regime concordatario, con l'anno scolastico 1986-87, le percentuali di alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) sono sempre rimaste su livelli elevati, che ultimamente si collocano mediamente oltre l'89,8 per cento dell'intera popolazione scolastica.

Questo dato fa capire che è molto ridotta l'eventualità di trovare una classe con un esiguo numero di alunni che frequentano tale insegnamento.

Il quadro giuridico relativo alla composizione delle classi in presenza di studenti che si avvalgono dell'IRC è determinato dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751 e successive modificazioni. In particolare, tale intesa prevede, al punto 2.1, lettera *a*), che « il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni ».

Alla luce di tali principi è da escludere che tra i criteri per la formazione delle classi possa figurare l'ipotesi di accorpamento degli allievi che si avvalgono dell'IRC; la distribuzione degli alunni che hanno scelto in tal senso e di quelli che hanno invece espresso un desiderio diverso deve invece avvenire in maniera casuale tra tutte le classi di ciascuna istituzione scolastica.

Da queste garanzie offerte agli studenti per evitare che possano subire discriminazioni derivano gli esiti per la composizione dei posti di insegnamento degli insegnanti di religione cattolica.

Dal momento che la scelta effettuata il primo anno di corso viene automaticamente confermata negli anni successivi, salvo modifica da parte degli interessati, può verificarsi il caso che negli anni successivi al primo la percentuale di coloro che si avvalgono di tale insegnamento cresca o diminuisca, dando luogo a classi con un numero ridotto di alunni che frequentano le lezioni di religione cattolica.

Il Ministero, in risposta a quesiti sulle azioni da intraprendere in simili eventualità, fin dal 13 dicembre 1991, con nota prot. 11197, ebbe modo di affermare come non è consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15.

Tale criterio di formazione delle classi tutela un diritto primario dello studente derivante da una disposizione sovra ordinata alla legislazione ordinaria (in quanto di derivazione concordataria) ed è volto alla conservazione dell'unità di ciascun gruppo classe cui appartengono gli alunni (o, al limite, l'alunno) che si avvalgono dell'IRC.

Pertanto, pur non potendosi escludere a priori la possibilità che si verificano casi, invero rari alla luce dei dati sopra esposti, di insegnanti di religione cattolica impegnati per un numero ridotto di alunni, si ribadisce che la fattispecie ipotizzata nell'interrogazione è stata già da tempo contemplata e disciplinata nei modi sopra ricordati.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli insegnanti di religione cattolica non godano di un particolare « privilegio professionale ed economico »; ciò sia per il numero assai ridotto di situazioni in cui possono verificarsi le circostanze descritte nell'interrogazione, sia per il quadro giuridico di riferimento da cui discendono le soluzioni finora adottate.

Si precisa infine che gli insegnanti di religione cattolica non sono stati immessi nei ruoli dello Stato dal vescovo, bensì a seguito di regolare concorso bandito con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 in attuazione della legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante « Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ».

## ALLEGATO 4

**5-07190 Siragusa: Sui fatti accaduti al Conservatorio musicale Antonio Scontrino di Trapani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare cui si risponde l'onorevole interrogante illustra alcune vicende avvenute nel conservatorio di musica « Antonio Scontrino » di Trapani che dimostrerebbero una non trasparente gestione dell'istituzione, chiedendo quali iniziative il Ministero ritenga di adottare in proposito.

In merito si rappresenta che con decreto del 9 marzo 2012 (richiamato anche dall'interrogante) il Ministro, a seguito delle dimissioni rassegnate dal direttore del conservatorio e al fine di assicurare la piena funzionalità dell'istituzione in attesa del rinnovo della procedura elettorale per la designazione di un nuovo direttore, ha affidato la gestione a un commissario straordinario con il compito di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico.

Sulle specifiche ipotesi di non trasparente gestione riportate nell'atto ispettivo, corre l'obbligo di precisare che, secondo le informazioni acquisite, i fatti non sembrerebbero essersi verificati nei termini descritti.

In particolare, quanto agli incarichi che sarebbero stati conferiti al figlio e al marito della precedente direttrice, si precisa che il primo non è stato mai scritturato, né ha mai ricevuto compensi per le numerose collaborazioni effettuate con l'orchestra del conservatorio; il secondo, programmatore e analista di professione, ha collaborato con l'istituto a titolo totalmente gratuito, apprestando il sito *web* destinato ad ospitare ogni utile informazione sulle relative attività.

Quanto alle presunte irregolarità delle elezioni, a esito delle quali è stato designato il nuovo direttore (che ha successivamente rinunciato all'incarico), le osservazioni sollevate da alcuni professori e riportate dagli organi di stampa appaiono generiche, relativamente alle pressioni che in quell'occasione sarebbero state esercitate, e infondate, relativamente alla circostanza che a favore del direttore designato non sarebbero state espresse un numero sufficiente di preferenze: i « due terzi » richiamati nell'atto ispettivo sono infatti relativi al *quorum* richiesto per la validità delle votazioni; il candidato è invece eletto direttore con il cinquanta per cento più uno delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 87 del 2011 chiude con l'aggiudicazione definitiva una procedura di gara avviata nel settembre 2010 e riguardante la fornitura degli arredi degli uffici amministrativi.

In merito si precisa che la somma impegnata è una parte di un più ampio contributo assegnato dal Ministero e finalizzato a interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature strumentali per l'ufficio.

Risulta che l'amministrazione ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale della predetta delibera in applicazione del principio di trasparenza e legittimità di tutto il procedimento di spesa e che la stessa non è stata impugnata davanti agli organi competenti.

## ALLEGATO 5

**5-07194 Ciccanti: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'onorevole interrogante, in relazione all'attivazione dei percorsi formativi speciali destinati ai diplomati magistrali, di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, chiede quali iniziative si ritenga di assumere al fine di tutelare il diritto degli insegnanti in possesso del predetto titolo di continuare a prestare servizio presso le scuole paritarie.

Al riguardo si ricorda che le scuole paritarie, in quanto istituzioni legittimate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, sono tenute ad assumere personale insegnante in possesso della medesima qualificazione propria degli insegnanti aventi titolo all'assunzione nelle scuole statali.

Giova in tal senso riportare il dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 secondo il quale « Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 ». Il successivo comma 4 prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che sono in possesso, tra gli altri requisiti ivi elencati, di « personale docente fornito del titolo di abilitazione » (lettera g)). Il comma 6 prevede che « Il Ministero della

pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità ».

Tali principi sono stati ribaditi dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 che ha previsto uno specifico procedimento per il riconoscimento della parità e specifici controlli volti ad assicurare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante « Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ») che, all'articolo 1, comma 6, lettera g), prevede che « con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare (...) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito ».

Alla luce delle predette disposizioni emerge come l'attività di docente nella scuola paritaria è regolamentata in modo del tutto analogo a quanto avviene per le scuole statali.

Tanto premesso, le modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 che sono al momento in corso di definizione saranno attentamente valutate alla luce della descritta normativa con salvaguardia dei diritti acquisiti dai docenti interessati.

## ALLEGATO 6

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (esame nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis – Rel. Carlucci).**

## EMENDAMENTI

## ART. 2.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:* agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

**2. 1.** Il relatore.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* del Fondo Unico dello spettacolo, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* della quota del Fondo Unico dello spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali circensi e dello spettacolo viaggiante.

**3. 1.** Il relatore.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* articolo 2, *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente alla lettera i), dopo la parola:* promuove *sopprimere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**3. 2.** Il relatore.

## ART. 4.

*Al comma 1 dopo le parole:* principi fondamentali *aggiungere le seguenti:* di cui

all'articolo 2 della presente legge *e sopprimere conseguentemente le parole:* e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla presente legge,.

**4. 1.** Il relatore.

## ART. 7

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ad esclusione del comma 3, si provvede in sede di riparto annuale delle risorse del Fus secondo le aliquote di riparto annuale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali.

**7. 1.** Il relatore.

## ART. 10.

*Al comma 2, sostituire le parole:* non destinata alle attività cinematografiche *con le seguenti:* destinata alle attività disciplinate dalla presente legge.

**10. 1.** Il relatore.

## ART. 11.

*Al comma 1, dopo la parola:* perequativo *aggiungere le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

**11. 1.** Il relatore.

## ART. 12.

*Al comma 1, dopo le parole:* È istituito *inserire le seguenti:* con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

**12. 1.** Il relatore.

## ART. 13.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro per i beni e le attività culturali *aggiungere il seguente periodo:* Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei limiti di deducibilità da far valere in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno successivo, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la copertura finanziaria risulti insufficiente.

**13. 1.** Il relatore.

*Sopprimere il comma 5.*

**13. 2.** Il relatore.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

Gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**13. 3.** Il relatore.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis:* Per la copertura degli interventi di cui al presente articolo, è istituito il Fondo di agevolazione fiscale, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

**13. 4.** Il relatore.

## ART. 15.

*Ai commi 1, 3, 4 e 7, premettere le parole:* Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: 6, con: 5.*

**15. 1.** Il relatore.

## ART. 16.

*Al comma 1, premettere le parole:* Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

**16. 1.** Il relatore.

## ART. 18.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**18. 1.** Il relatore.

## ART. 20

*Al comma 2 sostituire le parole:* nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**20. 1.** Il relatore.

## ART. 21.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**21. 1.** Il relatore.

## ART. 22.

*Al comma 2 sostituire le parole:* nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**22. 1.** Il relatore.

## ART. 23.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nei limiti delle risorse di cui alla presente legge *con le seguenti:* mediante le risorse disponibili a legislazione vigente a livello statale, nell'ambito della quota del Fus destinata al settore, regionale, provinciale e comunale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**23. 1.** Il relatore.

*Al comma 3, dopo le parole:* appositi registri *inserire le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**23. 2.** Il relatore.

## ART. 26.

*Al comma 1, dopo le parole:* di Stato *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 13 della presente legge.

**26. 1.** Il relatore.

## ART. 27.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 27.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto per gli articoli 11, 12 e 13, si provvede mediante l'utilizzo della quota del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 destinata alle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché della corrispondente quota parte del fondo destinata alle spese di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo e di comitati e commissioni, così come integrata ai sensi del Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2011, n. 75, e con la quota dei fondi lotto destinati allo spettacolo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, quantificati in complessivi 15.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 12, comma 30 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. È prevista la possibilità di bilanciamento e compensazione tra i fondi di cui agli articoli 11, 12 e 13 al fine di migliorarne l'efficacia rispetto alle manifeste ed effettive esigenze, anche di natura economica, delle diverse misure previste.»

**27. 1.** Il relatore.

## ALLEGATO 7

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla  
situazione della Società italiana degli autori ed editori.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, dopo le parole: di inchiesta sopprimere le parole: situazione della.*

- 1. 7.** Carlucci.

*Al comma 1, sostituire le parole: sulla situazione della con le seguenti: sull'applicazione della legge 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la.*

- 1. 9.** Carlucci.

*Al comma 1, dopo le parole: una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione della società italiana degli autori ed editori (SIAE) aggiungere le seguenti: per la durata della XVI legislatura.*

- 1. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, dopo la parola: (SIAE) aggiungere le seguenti: sull'esercizio dei poteri governativi di vigilanza.*

- 1. 8.** Carlucci.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La Commissione può essere prorogata una volta sola e per non più di tre

mesi dal Presidente della Camera dei deputati su motivata richiesta della Commissione stessa.

- 1. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 6.

- 1. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La Commissione resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

- 1. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La Commissione dura in carica fino alla presentazione della relazione finale.

- 1. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

- 2. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: dieci.*

- 2. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: trenta.*

- 2. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, la parola: venti è sostituita dalla seguente: ventuno.*

- 2. 18.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1 dopo le parole: dal Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: , su indicazione dei gruppi parlamentari.*

- 2. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

- 2. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 2, le parole: al di fuori di sono sostituite dalle seguenti: tra i.*

- 2. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.*

- 2. 24.** Carlucci.

*Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.*

- 2. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: cinque.*

- 2. 13.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, le parole: due vicepresidenti sono sostituite dalle seguenti: un vicepresidente.*

- 2. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, le parole: due segretari sono sostituite dalle seguenti: un segretario.*

- 2. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: L'ufficio di Presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.*

- 2. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le

questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.

- 2. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi consenzienti.

- 2. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La Commissione può procedere anche ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi e nei tempi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

- 2. 14.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La Commissione può affidare a Comitati compiti particolari su oggetti e per tempi determinati. I Comitati riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

- 2. 15.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione.

- 2. 16.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

- 2. 17.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta dei singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.

- 2. 19.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente della Commissione esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore alla stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

- 2. 20.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti l'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, che sono rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

- 2. 21.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore allo stesso, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**2. 22.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: legge inserire la seguente: n. 2 del 9 gennaio 2008.*

**3. 12.** Carlucci.

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.*

**3. 13.** Carlucci.

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: delle tematiche connesse aggiungere le seguenti: in relazione agli indirizzi forniti dalle Autorità governative di vigilanza.*

**3. 14.** Carlucci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**3. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti destinatari delle stesse.*

**3. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) le cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale, al fine di accertare le eventuali responsabilità.*

**3. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. La Commissione segnala le eventuali iniziative utili per una migliore gestione della Siae.*

**3. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione formula proposte e osservazioni sugli effetti, sui limiti, e sull'eventuale necessità di adeguamento alla legislazione vigente della Siae.

**3. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

#### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

**4. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

**4. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 2, dopo le parole:* del codice di procedura penale *aggiungere il seguente periodo:* Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

**4. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo:*

La Commissione acquisisce gli atti di indirizzo politico e di sindacato ispettivo

presentati nel corso della XVI legislatura per i fatti attinenti alle materie di cui alla presente legge.

**4. 15.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

In caso di violazione del segreto apposto dalla Commissione da parte di uno dei componenti della stessa in ordine a notizie, atti e documenti, il Presidente informa l'autorità giudiziaria e l'informativa è trasmessa anche al Presidente della Camera dei deputati.

**4. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui all'articolo 326 del codice penale, si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

**4. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

**4. 14.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche alla fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmis-

sione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

**4. 17.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 6, dopo le parole:* indagini preliminari, *inserire le seguenti:* fino al termine delle stesse.

**4. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*6-bis.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 4, nonché la diffusione, in tutto o in parte di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**4. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

**4. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

**4. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

**4. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

**4. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

**4. 13.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I parlamentari e i membri del Governo sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

**4. 16.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari,

tranne che venga diversamente deciso da parte della Commissione.

**4. 18.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra le persone già ascoltate dalla stessa.

**4. 19.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio, il Presidente della Commissione sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

**4. 21.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Nel caso di atti, delibere e documenti, classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

**4. 22.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

#### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, dopo le parole:* prima dell'inizio dei lavori *aggiungere le seguenti:* a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**6. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.

**6. 24.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

**6. 16.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

**6. 17.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente anche da un quarto dei componenti la stessa.

**6. 18.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni ovvero per l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

**6. 15.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del regolamento, di cui al comma precedente. Le modifiche del regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

**6. 28.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai lavori della Commissione non è ammessa la partecipazione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei fatta eccezione per i collaboratori di cui al comma 3.

**6. 34.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

**6. 35.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 2, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti:* a maggioranza semplice.

**6. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificatamente indicati nella richiesta. Può, altresì, essere disposta per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dai termini di preavviso qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Commissione o direttamente dal Presidente, che all'inizio della seduta rende note le ragioni dell'urgenza.

**6. 36.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

**6. 37.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Sopprimere il comma 3.*

**6. 39.** Carlucci.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: dell'opera sino a: e.*

**6. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, dopo le parole: dell'opera aggiungere le seguenti:* di esperti.

**6. 20.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, dopo le parole: di ufficiali di polizia giudiziaria, aggiungere le seguenti:* nonché di magistrati ordinari in qualità di esperti.

**6. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

- 6. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, le parole:* e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie *sono sostituite dalle seguenti:* e di un numero massimo di due collaboratori.

- 6. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 3, le parole:* e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie *sono sostituite dalle seguenti:* e di un numero massimo di tre collaboratori.

- 6. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le collaborazioni di cui al comma 3, sono affidate a professori ordinari di università in materie giuridiche e a magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative.

- 6. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La Commissione può avvalersi di studi e ricerche, nonché della collaborazione di enti e di soggetti pubblici e privati che operano nel settore oggetto dell'inchiesta parlamentare.

- 6. 14.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I collaboratori di cui al comma precedente devono essere di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità.

- 6. 21.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga deciso dalla maggioranza dei votanti.

- 6. 23.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di avvalersi delle collaborazioni di cui al comma precedente, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

- 6. 25.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'Ufficio di presidenza può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori di cui al comma precedente.

- 6. 26.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

- 6. 27.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Qualora lo ritenga opportuno l'Ufficio di presidenza della Commissione, può revocare l'incarico affidato ai collaboratori di cui al comma precedente.

**6. 29.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente, possono assistere alle sedute della Commissione, su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza e riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

**6. 30.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente.

**6. 31.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I collaboratori di cui al comma precedente assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo di segreto in relazione ad atti, documenti, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività.

**6. 32.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti

dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata delle collaborazioni di cui al comma precedente.

**6. 33.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga deciso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

**6. 38.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 con la seguente: 20.000.*

**6. 19.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 5, sostituire la cifra: 50.000 euro con la seguente: 30.000 euro.*

**6. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 5, sostituire la parola: 50.000 euro con la seguente: 35.000 euro.*

**6. 13.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 10 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse alla svolgimento dell'inchiesta.

**6. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Presidente della Camera dei deputati, può autorizzare un incremento di spese di cui al comma precedente, in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

**6. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'eventuale richiesta di incremento della spesa di cui al comma precedente, dandone comunicazione alla Commissione.

**6. 22.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

#### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 5.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattro mesi.*

**7. 10.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.*

**7. 4.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.*

**7. 1.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.*

**7. 2.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo le parole: indagini svolte, sono aggiunte le seguenti: , con la formulazione delle conseguenti proposte.*

**7. 8.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione cura l'informaticizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

**7. 11.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione, inoltre, ogni due mesi, presenta alla Camera dei deputati una relazione sullo stato di avanzamento dei propri lavori e, comunque, ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.

**7. 3.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I componenti della Commissione possono presentare relazioni di minoranza.

**7. 6.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nella relazione di cui al comma precedente non possono essere utilizzate informazioni risultanti da scritti anonimi.

**7. 7.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La relazione delle risultanze dell'attività svolta di cui al comma precedente è predisposta dal Presidente o da un componente incaricato dallo stesso. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il

documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera dei deputati.

**7. 9.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati anche relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta nei casi di particolare gravità ed urgenza.

**7. 12.** Barbieri, Centemero, Di Centa, Lainati, Lunardi, Mazzuca, Palmieri.